



Decreto n. 33 del 05.11.2008

Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

## L'Assessore

**OGGETTO: Misure urgenti nei confronti della malattia vescicolare del suino.**

VISTO lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le sue norme di attuazione;  
VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265;  
VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni;  
VISTA la Legge 23 gennaio 1968, n. 34;  
VISTA la Legge Regionale 8 gennaio 1969, n. 1 e relativo regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121 del 24 ottobre 1986;  
VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;  
VISTA la Legge Regionale 8 luglio 1985, n. 15;  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317;  
VISTO il Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 196;  
VISTO il Testo Unico Enti Locali 267/2000;  
VISTA la Decisione della Commissione n. 849/2003/CE del 28 novembre 2003;  
VISTO il Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 54;  
VISTO il Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 55;  
VISTO il Regolamento n. 852/2004/CE del 29 aprile 2004;  
VISTO il Regolamento n. 853/2004/CE del 29 aprile 2004;  
VISTO il Regolamento n. 854/2004/CE del 29 aprile 2004;  
VISTO il Regolamento n. 882/2004/CE del 29 aprile 2004;  
VISTO il Regolamento Della Commissione Europea n. 349/2005 del 28 febbraio 2005;  
VISTA la Decisione della Commissione Europea n. 2005/363 e successive modifiche;  
VISTA la Decisione 2005/873/CE del 30 novembre 2005, che approva il piano quadriennale di eradicazione delle pesti suine;  
VISTA la Decisione 2005/779/CE e s.m. e i., riguardante misure sanitarie di protezione contro la malattia vescicolare dle suino;  
VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 16 gennaio 2006;  
VISTA la Legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 "Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna";  
VISTA la Decisione 2007/782/CE che approva il piano di eradicazione nazionale della peste suina classica e africana e il piano di eradicazione nazionale della malattia vescicolare del suino;  
VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 12 aprile 2008, inerente nuove prescrizioni sull'anagrafe suina;  
VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 12 aprile 2008, inerente la malattia vescicolare del suino e la peste suina classica;  
CONSIDERATA la peculiarità strutturale dell'allevamento suinicolo isolano, frammentato in un numero elevatissimo di piccole aziende da riproduzione a ciclo chiuso e in gran parte finalizzato alla produzione del suinetto da latte destinato all'immediata macellazione;  
CONSIDERATO che le aziende suinicole di tipo industriale esistenti in Sardegna, per effetto delle misure di salvaguardia esistenti nei confronti della peste suina africana e della malattia vescicolare del suino, sono caratterizzate da elevati standard sanitari e sono soggette a frequenti controlli ufficiali da parte dei servizi veterinari delle Aziende Sanitarie Locali;  
CONSIDERATO che la frammentazione delle aziende suinicole sarde comporta la necessità di tempi tecnici molto lunghi per l'applicazione delle nuove modalità di sorveglianza previste dall'O.M. 12.04.2008;  
CONSIDERATO che la tempistica dei controlli sopra citati rischia di comportare nell'immediato gravi ritardi al regolare svolgimento delle macellazioni suinicole;  
CONSIDERATO il grave ed irreversibile danno economico che deriverebbe alle aziende suinicole sarde dal rallentamento delle macellazioni;



Decreto n. 33 del 05.11.2008

Regione Autonoma della Sardegna  
Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

**CONSIDERATO** che dalla Regione Sardegna non sono autorizzate le movimentazioni di suini vivi in uscita verso altre regioni o stati membri dell'Unione Europea per effetto delle restrizioni sanitarie connesse alla Peste Suina Africana;

**RITENUTO** opportuno garantire l'esecuzione delle macellazioni suine nel rispetto delle normative sanitarie e sotto il controllo delle autorità a tal scopo preposte;

Su parere conforme del Direttore Generale, sentito il Direttore del Servizio Prevenzione

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

1. Le aziende suinicole accreditate per peste suina africana, che sono autorizzate a conferire suini presso le strutture di macellazione riconosciute ai sensi della Decisione 2005/363/CE, devono essere anche accreditate per la malattia vescicolare del suino, mantenere la qualifica ed essere in regola col programma annuale di sorveglianza sierologica. La qualifica sanitaria delle aziende accreditate deve essere registrata in Banca Dati Nazionale.
2. I Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali possono inviare per immediata macellazione i suini, anche se in provenienza da aziende suinicole non ancora sottoposte nell'anno 2008 ai controlli sierologici per malattia vescicolare, se le carni da essi prodotte sono destinate esclusivamente al mercato regionale.
3. I Servizi Veterinari delle aziende sanitarie locali provvedono ad intensificare le attività di controllo per la MVS presso tutte le aziende suinicole, con particolare riferimento a quelle che introducono suini di provenienza extra-regionale.

### **Articolo 2**

1. E' istituito un tavolo tecnico tra la Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, il CERVES dell'Istituto Zooprofilattico della Lombardia e dell'Emilia Romagna, il CEREP dell'Istituto Zooprofilattico dell'Umbria e delle Marche, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna e il Servizio Prevenzione dell'Assessorato che provvede, entro e non oltre il 31 gennaio 2009, a regolamentare le modalità di applicazione nella Regione Sardegna dei criteri definiti dal Piano nazionale di eradicazione della malattia vescicolare.
2. Le disposizioni del provvedimento di cui sopra dovranno tener conto della valutazione del rischio della Malattia Vescicolare del Suino nel contesto regionale sardo, e della necessità di armonizzarsi alle misure previste dal Piano nazionale di eradicazione delle pesti suine.

### **Articolo 3**

1. I Direttori Generali e i Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, gli stabilimenti di macellazione e gli allevatori sono tenuti a rispettare e far rispettare il presente Decreto.



Decreto n. 33 del 05.11.2008

Regione Autonoma della Sardegna  
Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

2. Il presente Decreto entra in vigore immediatamente e viene pubblicato sul sito Internet della Regione.

**L'Assessore**

Nerina Dirindin

S.M. Resp 4/4  
R.P. Resp. 4/3  
D.C. Dir. Serv. IV  
G.P. Dir. Gen. Sanità